

Allegato "A" ai numeri 72943/42986

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

#### 1. Costituzione e sede

È costituita l'Associazione Culturale denominata "AMBARABACICCI-COCCO' Onlus".

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia, in particolare dal Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile.


L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

#### 2. Carattere dell'Associazione

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.



L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni

aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umani-

tari.

### 3. Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

### 4. Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa intende promuovere attività di carattere artistico culturale psicomoto-

torio e sociale, al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno ci-

vile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di partito.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione, si propone di:

- diffondere l'arte e la cultura in tutte le loro forme a favore di minori in si-

tuazioni di disagio , con una maggiore attenzione a tutti coloro che vivono

confinati;

- promuovere progetti, con finalità di solidarietà sociali, in ambito didattico,

educativo, culturale, sportivo, di contrasto alla violenza in tutte le sue for-

me, di promozione e protezione di diritti umani, di parità tra i generi, di au-

tostima ed autodeterminazione delle persone, in Italia ed all'estero, in modo

particolare a favore di minori e delle loro famiglie;

- erogare borse di studi a favore di minori disagiati che si dimostrino parti-

colarmente talentuosi e meritevoli;

- diffondere iniziative che rendano possibile o facilitino la comunicazione,

la creatività e l'espressività, anche attraverso l'impiego di nuove tecnologie

in ambito scolastico, riabilitativo e del tempo libero;

- allargare gli orizzonti di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in cam-



po artistico culturale, affinché trasmettano l'amore per l'arte in tutte le sue

forme, come un bene per la crescita personale ed un valore sociale;

- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di

handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature dell'arte e della cultura,

un sollievo al proprio disagio ed un'alternativa alla propria situazione;

- proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che

perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con i suoi scopi.

## 5. Modalità d'azione

### Modalità d'azione

1. Per il perseguimento del proprio fine statutario di cui all'art. 4, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere azioni e progetti aventi lo scopo di diffondere l'arte, la cultura e lo sport, in tutte le loro forme, presso enti sia pubblici che privati, ospitanti minori e non;

b) collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti e associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;

c) coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori, formatori e liberi professionisti anche a livello internazionale;

d) farsi promotrice avanti a qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Associazione;

e) organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi di formazione e manifestazioni;

f) promuovere ed attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi-

di multimediali;

g) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini.

2. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari e promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali marginali, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.



## SOCI

### 6. Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari. Possono, altresì, divenire soci ordinari, aziende italiane e straniere che intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione, e che in ragion di questo, vengano accettati da Consiglio Direttivo.

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- *Soci Fondatori*: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associa-

zione;

- *Soci Onorari*: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;

- *Soci Ordinari*: quelli prescelti e nominati dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta.

Tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **7. Ammissione dei soci**

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già socie.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

Deliberata l'ammissione dei soci ordinari ed onorari, essi acquistano la qualità di socio con la sottoscrizione dello Statuto e del Regolamento Interno e, con il versamento della quota associativa.

I soci onorari sono esenti da obbligo di versamento di qualsiasi quota o contributo.

### **8. Doveri dei soci**

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi,

secondo le competenze statutarie.

I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative e dei contributi, stabiliti su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto del Regolamento Interno. Le quote si versano al momento dell'ammissione, e poi annualmente, all'inizio di ogni esercizio.

#### **9. Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

#### **10. Organi dell'associazione**

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- Direttore scientifico;
- i revisori dei conti;
- il segretario generale.



## ASSEMBLEA

### 11. Partecipazione all'assemblea

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci fondatori e benemeriti nel loro insieme.

### 12. Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 20 giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzato e/o mail ai soci a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni.

### 13. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

Partecipano all'Assemblea i soci fondatori ed ordinari in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa, nonché i soci onorari.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di

tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Segretario, ed in assenza anche di questi da persona designata dall'Assemblea.

Il verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

#### **14. Forma di votazione dell'assemblea**

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere ef-



fettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

### 15. Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

*in sede ordinaria*

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Direttore Scientifico, i revisori dei conti, il Segretario Generale;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

*in sede straordinaria*

f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

h) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

### 16. Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'at-

	tuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo	
	tutte le iniziative del caso;	
	b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea	
	secondo le proposte della Presidenza;	
	c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda	
	l'ordinaria amministrazione;	
	d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;	
	e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei	
	soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun so-	
	cio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;	
	f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;	
	g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;	
	h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed isti-	
	tuzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa	
	designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.	
	Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della	
	collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consi-	
	glio stesso, composte da soci e non soci.	
	Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano,	
	in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del	
	Presidente.	
	<b>17. Composizione del consiglio direttivo</b>	
	Il Consiglio Direttivo è formato da 4 a 7 membri nominati dall'Assemblea	
	ordinaria, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il tesoriere.	
	L'Assemblea stessa designa il Presidente ed il Vice Presidente fra i consi-	

glieri nominati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

### **18. Riunioni del consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assen-

za, da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche via e-mail, almeno 2 (due) giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

## **PRESIDENTE**

### **19. Compiti del presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

### **20. Elezione del presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

## COMITATO SCIENTIFICO

### 21. Compiti del Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico può esser composto da 1 a 3 persone, scelte dal Consiglio Direttivo. Svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'associazione.

Il Comitato Scientifico può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all'associazione.

Il Comitato Scientifico è un organo di alta specializzazione professionale, culturale e scientifica. E' un organo consuntivo e scientifico, composto anche da persone non socie.

### 22. Elezione del Direttore Scientifico

la nomina del Direttore Scientifico è di competenza dell'Assemblea.

In caso di dimissioni, assenze, impedimenti l'Assemblea nomina un nuovo Direttore.

## REVISORI DEI CONTI

### 23. Compiti dei revisori dei conti

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

### 24. Elezioni dei revisori dei conti

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero da 1 a 3 e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

## **SEGRETARIO GENERALE E UFFICI DI SEGRETERIA**

### **25. Segretario generale dell'Associazione**

Il Segretario generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il consiglio ma socie dell'Associazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Per l'attività svolta in nome dell'associazione al segretario generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

## **TESORIERE**

### **26. Tesoriere**

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

## **FINANZE E PATRIMONIO**

### **27. Patrimonio dell'associazione**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- c) dalle quote di soci benemeriti e sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- h) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- i) dal ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi, da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari;
- l) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

#### **28. Durata del periodo di contribuzione**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque

sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

### **29. Divieto di distribuzione degli utili**

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **NORME FINALI E GENERALI**

### **30. Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### **31. Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

### **32. Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

### **33. Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.ti: Luisa Desiree Christiana MORTATI

Paola LAZZARINI

Elena TABACCO



SABATINO Pasquale

Francesco PIGLIONE Notaio

\* \* \* \* \*

La presente copia, costante di sette fogli è conforme all'originale mio atto numero 72943 di repertorio e viene rilasciata da me dottor Francesco PIGLIONE Notaio in Torino.

Torino, ventidue ottobre duemilatredici

